

N. R.G. 2016/3809



TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI

SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **3809/2016** promossa da:

FEDELE (c.f. NSTFDL49R06A285M), nato ad andria il 6.10.1949, residente ad Andria,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Tota e Francesco Tacchio in forza di procure in atti
RICORRENTE

contro

GIUSEPPE

in forza di

procura in atti

CONVENUTI

e nei confronti di

FALLIMENTO ADRIATICA GPL S.R.L.

ALTRO CONVENUTO NON COSTITUITO

Il giudice dott. Giulia Stano,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28 maggio 2020,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Esaminati atti e documenti di causa;

rilevato che:

- con ricorso depositato il 23.6.2016 il sig. Fedele ha esposto: - che verso le ore 20.45 del 24.1.2014, nella propria abitazione sita al piano terra del fabbricato di via , si è verificata una violenta esplosione che ha causato il crollo parziale delle strutture murarie, con danni anche agli immobili vicini; - di avere riportato nell'occasione lesioni personali gravi, consistite in ustioni diffuse del corpo e del volto e trauma cranico con prognosi riservata, risultanti dalla documentazione sanitaria in atti e valutati dal consulente di parte dott. Giulio Maria - di avere inoltre subito la perdita completa del mobilio, della biancheria e degli indumenti personali, dell'ammontare equitativamente determinabile in euro 10.000,00; - che, come desumibile dalla relazione del 13.3.2014 redatta dai vigili del fuoco delegati alle indagini penali, l'esplosione è stata provocata dalla perdita di gas liquido GPL da una bombola ad uso domestico prodotta dalla Eni s.p.a., distribuita dalla Adriatica GPL s.r.l. e fornitagli da Giuseppe titolare di esercizio commerciale sito ad Andria in via Bovio 58, trasportata e collegata alla cucina della propria abitazione dallo stesso rivenditore; - che inoltre dalla relazione dei vigili del fuoco si evince che la fuoriuscita del gas è riconducibile ad una serie di possibili cause, quali l'insufficiente serraggio delle fascette stringitubo o la mancata tenuta del regolatore di pressione; - che il produttore, il distributore e il rivenditore-montatore devono rispondere del danno in forza dell'art. 2050 c.c. Tanto



premesso, il ricorrente ha chiesto di condannarsi la Eni s.p.a., la Adriatica GPL s.r.l. e Giuseppe in solido tra loro, al pagamento in proprio favore della somma di euro 104.424,00, o della diversa somma di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni sofferti, e delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore costituito, antistatario;

- si è costituito in giudizio il sig. Giuseppe chiedendo il rigetto della domanda con la condanna alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore costituito, antistatario, previo mutamento del rito sommario in rito ordinario, e sostenendo l'infondatezza della domanda per mancanza di prova del nesso causale tra esercizio dell'attività e danno, anche considerata l'esclusiva riconducibilità dell'esplosione a condotte dello stesso ricorrente, costituite dall'omessa sostituzione della tubazione, che sarebbe dovuta avvenire fin dal 1997, e dalle caratteristiche intrinseche della stessa, di lunghezza doppia (pari cioè a 3 m anziché a 1,50 m) rispetto a quella prevista dalla normativa tecnica di settore;

- si è costituita in giudizio anche la Eni s.p.a., a sua volta chiedendo il rigetto della domanda previo mutamento del rito sommario in rito ordinario, eccependo la non riconducibilità del danno all'attività esercitata e comunque la mancanza di prova di parte dei danni conseguiti all'esplosione, e proponendo domanda subordinata riconvenzionale di accertamento delle singole responsabilità imputabili, nei rapporti interni, al produttore, al distributore e al rivenditore-montatore;

- a seguito di notificazione della comparsa dell'Eni s.p.a. contenente domanda riconvenzionale, si è costituita in giudizio la Adriatica GPL s.r.l., reiterando le eccezioni e difese svolte dagli altri convenuti e contestando la fondatezza della domanda riconvenzionale;

- rigettata la richiesta di mutamento del rito, è stata espletata CTU medico-legale per la determinazione del danno biologico subito dal ricorrente;

- a seguito di sentenza dichiarativa del fallimento della Adriatica GPL s.r.l. (sentenza del Tribunale di Bari n. 113 del 26.7.2019), il giudizio è stato interrotto e riassunto;

- all'udienza del 28.5.2020 la causa è stata introitata in decisione sulle conclusioni definitivamente precisate dalle parti;

considerato che:

- in via preliminare, in rito, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda proposta nei confronti della Adriatica GPL s.r.l., agli effetti dell'art. 52, secondo comma, r.d. 267/1942 (cd. legge fallimentare);

- quanto al merito, non può prescindersi dagli accertamenti operati dai vigili del fuoco nel corso delle indagini condotte nell'ambito del procedimento penale (n. 7455/2014 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani) e dal CTU nominato nel corso del giudizio penale n. R.G. 2016/18 Tribunale di Trani, che vede coimputati Fedele e Giuseppe del delitto di crollo di costruzioni (art. 434 c.p.);

- per inciso, occorre precisare che la relazione del CTU nominato in detto giudizio è stata depositata tempestivamente dal ricorrente il 4.11.2019, in quanto essa riporta la data del 10.10.2019 (il documento, cioè, si è formato successivamente alla chiusura dell'istruttoria del presente procedimento: cf. Cass., sezioni unite civili, sentenza n. 8202 del 20 aprile 2005; Corte app. Milano, 19 gennaio 2001, est. Raineri; Tribunale Pavia, 20 febbraio 2007, est. Frangipani), ed entro il termine del primo adempimento fissato in questo giudizio (udienza del 14.11.2019);

- ebbene, da tali atti risulta che: - la deflagrazione non ha interessato la bombola di gas né le tubazioni; - il crollo delle strutture murarie è stato causato dalla deflagrazione avvenuta nel monolocale abitato da Fedele di via Teresita 14 per saturazione di gas GPL dell'intero ambiente (al piano terra) ed innesco da fiamma libera (accensione di una sigaretta); - la bombola e la cucina sono state rinvenute integre e in normali condizioni di uso e manutenzione; - la bombola non presenta alcuna anomalia e malfunzionamento del rubinetto e dell'erogatore; - il tubo che



collega la bombola alla cucina ha una lunghezza di tre metri, doppia rispetto a quella prescritta, e avrebbe dovuto essere sostituito entro il 1997, come risulta dalla data stampigliata sullo stesso, difformemente da quanto previsto dalla norma UNI 7129/1992 (“I tubi flessibili non metallici devono essere messi in opera in modo che : in nessun punto raggiungano temperature maggiori di 50 °, abbiano una lunghezza non maggiore di 1,50 m, non siano soggetti a sforzi di trazione e torsione, non presentino strozzature e siano facilmente ispezionabili lungo tutto il percorso, non vengano a contatto con corpi taglienti, spigoli vivi e simili. Inoltre i tubi flessibili di tipo normale devono essere fissati solidamente ai portagomma mediante fascette di sicurezza, di cui alla Uni 7141. Qualora una o più di tali condizioni non possa essere rispettata, bisognerà ricorrere a tubi metallici rigidi o flessibili”); - a causa della sua lunghezza e della ridotta dimensione dell’ambiente in cui si trovava, il tubo flessibile ha subito piegature, torsioni e forti deformazioni durante tutto il tempo del suo esercizio (superiore a 5 anni), in contrasto – ancora – con quanto previsto dalla norma UNI; - lo strato esterno di gomma del tubo, denominata SBR/EPDM (del tipo non metallico, che non può sottostare per lungo tempo a condizioni di esercizio estreme e sfavorevoli), presenta lesioni e fessure; - le fascette metalliche che assicurano il tubo alla bombola sono state rinvenute in buone condizioni e ben salde; - l’aspetto di maggiore criticità dell’impianto è costituito quindi proprio dal cattivo stato di conservazione del tubo di raccordo tra bombola e cucina a gas; - l’ambiente adibito a cucina dell’alloggio del sig. era privo di bocchette di areazione, considerata la conformazione dei corpi di fabbrica confinanti e posti sul confine; - la buona prassi di sostituzione della bombola del gas impone che l’addetto esegua un controllo con acqua saponata e mai con fiamma libera (accendino) lungo il tubo flessibile di gomma e le fascette presenti alle due estremità, per accertarsi che non ci siano perdite di gas in atto;

- le descrizioni dei luoghi e dei reperti effettuate dall’autorità delegata alle indagini e dall’ausiliario del giudice dibattimentale, così come la dedotta violazione della normativa tecnica di riferimento, puntuali e coerenti ai rilievi operati nell’immediatezza del fatto (cf. anche rapporto dei carabinieri intervenuti sul posto il 24.1.2014), non hanno trovato alcuna smentita nel corso del presente procedimento, e neppure sono state contestate dalle parti in causa, che anzi vi hanno prestato piena acquiescenza;

- tali risultanze possono legittimamente supportare la decisione come prove atipiche (cf. Cass., seconda sezione civile, sentenza n. 1593 del 20 gennaio 2017, e Cass., quinta sezione civile, sentenza n. 19859 del 14 novembre 2012. E d’altronde “la categoria dell’inutilizzabilità prevista ex art. 191 c.p.p. in ambito penale non rileva in quello civile, nel quale le prove atipiche sono comunque ammissibili, nonostante siano state assunte in un diverso processo in violazione delle regole a quello esclusivamente applicabili, poiché il contraddittorio è assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova nel giudizio”: Cass., terza sezione civile, sentenza n. 8459 del 5 maggio 2020);

- ora, quanto al criterio di imputazione al produttore e al distributore dei danni derivati dalla deflagrazione occorre certamente fare riferimento alla presunzione di responsabilità stabilita dall’art. 2050 c.c., in quanto “la responsabilità extracontrattuale posta dall’art. 2050 c.c. a carico dell’ esercente di un’attività pericolosa ben può prescindere dall’attività in sè e per sè, il che si verifica quando il pericolo si sia materializzato e trasfuso negli oggetti dell’attività medesima (come ad esempio, materie infiammabili, proiettili da arma da fuoco, gas in bombole, ecc.), i quali, anche per un’imperfetta costruzione, a livello progettuale o di confezione, conservino un’intrinseca potenzialità lesiva, collegata allo svolgimento dell’attività di cui essi costituiscono il risultato. Se è vero che di norma il danno è contestuale all’attività, il danno medesimo, peraltro, può prodursi in una fase successiva, purché ne dipenda in modo sufficientemente mediato” (Cass., terza sezione civile, sentenza n. 17369 del 20 agosto 2004, che richiama la pronuncia di Cass., terza sezione civile, n. 10382 del 17 luglio 2002 sull’applicabilità dell’art. 2050 c.c. ai danni provocati dalle bombole contenenti gas, in quanto si è ritenuto che l’attività di produzione e distribuzione di gas in bombole è pericolosa “non solo nelle fasi di riempimento, trasporto e distribuzione, ma anche nelle fasi successive, comprese quelle di conservazione, commercio o consegna a qualsiasi titolo di



bombole vuote che abbiano contenuto gas, con il risultato di rendere l'esercente responsabile di tutti gli eventi dannosi che si producano in dipendenza o in occasione dell'uso del gas (Cass. 9.5.1969 n. 1595); in tali ultime fasi il pericolo insito nello svolgimento dell'attività si materializza e trasfonde nelle bombole che conservano in sé un'intrinseca potenzialità lesiva fino a quando non subiscano trattamento idoneo a renderle inoffensive (Cass. 13.1.1981 n. 294)");

- la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2050 c.c. presuppone però l'accertamento del nesso causale, la cui prova incombe sul danneggiato, tra esercizio dell'attività ed evento dannoso (cf. Cass., terza sezione civile, sentenza n. 20062 del 19 luglio 2008, che cita Cass. 5080/2006, Cass. 10382/2002, Cass. 4792/2001);

- in questo caso, le risultanze istruttorie non consentono in alcun modo di collegare causalmente la fuoriuscita di gas al funzionamento della bombola, in quanto i difetti riscontrati nella tubazione non attengono al "complessivo apparato degli elementi necessari per rendere utilizzabile e sicura la erogazione del gas contenuto nella bombola" (in questi termini Cass., 20062/2008, già citata e citata anche dal ricorrente, in un caso in cui invece è stato riscontrato il nesso causale, in quanto l'incendio è stato determinato dalla fuoriuscita di gas dall'erogatore, che – sottolinea la Cassazione – contribuisce al funzionamento della bombola e "attiene alla messa in opera della bombola in condizioni di non sicurezza e da parte della ditta che aveva stretti rapporti con la fornitrice", per cui deve ritenersi che l'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno comprenda garanzie risultanti anche da un complesso di clausole contrattuali e da adeguate informazioni sul servizio di montaggio delle bombole in condizioni di assoluta sicurezza);

- per quanto precede, la società Eni non può essere ritenuta responsabile ai sensi dell'art. 2050 c.c.;

- deve invece senz'altro rispondere del danno, per inadempimento contrattuale relativo alle operazioni di sostituzione della bombola, Giuseppe per non avere dimostrato di avere eseguito l'operazione secondo la buona prassi riferita dal CTU, verificando cioè che il tubo flessibile di gomma fosse in buone condizioni di conservazione e funzionalità e che non vi fossero perdite di gas in atto;

- resta peraltro accertato il contributo causale colposo dell'utente custode del tubo di collegamento della bombola alla cucina, ai sensi dell'art. 1227, primo comma c.c., in quanto tenuto alle verifiche di buona conservazione e manutenzione dell'impianto (cf., tra le altre pronunce, Cass., sesta sezione civile, ordinanza n. 9315 del 3 aprile 2019, sulla rilevanza del grado di incidenza causale sul fatto dannoso della condotta del danneggiato);

- ebbene, ai fini della individuazione del danno ingiusto possono senz'altro recepirsi, quanto al danno di tipo biologico (la cui denominazione risponde a pure necessità descrittive, nella consapevolezza dell'unicità della categoria del danno non patrimoniale: Cass., Sezioni unite civili, sentenze dell'11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), le risultanze della CTU medico-legale, in quanto complete e coerenti ai dati obiettivi;

- per quanto concerne la liquidazione del danno, questo Tribunale fa ricorso – in adesione all'orientamento pressochè totalitario – alle note tabelle del Tribunale di Milano, in quanto più aderenti alle esigenze di integrale ristoro dello stesso. Nel farne uso, il giudice deve procedere ad adeguata personalizzazione, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, per pervenire al ristoro del danno nella sua interezza (cf. Cass., Sezioni unite civili, sentenze dell'11 novembre 2008, già citate). Sulla scorta della valutazione dell'esperto, quindi, possono riconoscersi e liquidarsi le seguenti voci di danno: - inabilità temporanea totale di giorni quarantasei: euro 4.508,00; inabilità temporanea parziale al 75% di giorni trentacinque: euro 2.572,50; - inabilità temporanea parziale al 50% di giorni sessanta: euro 2.940,00; - inabilità temporanea parziale al 25% di giorni novanta: euro 2.205,00; - danno permanente (invalidità al 21%): euro 65.727,00, e quindi, in totale: euro 77.952,50. Non sono emerse ragioni che giustificino aumenti degli importi tabellari, a fini di personalizzazione del risarcimento;



- nulla può essere riconosciuto, invece, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per la perdita di mobilio, biancheria e vestiario, in radicale mancanza di prova di quanto contenuto nell'alloggio e andato perduto;
 - considerate poi, nella liquidazione del risarcimento, da un lato la rilevante gravità della colpa imputabile al ricorrente, dall'altro le non modeste conseguenze dannose derivate (cf. art. 1227, primo comma, c.c.), si stima equo imputare il danno, in misura pari al 50%, allo stesso danneggiato. Il che conduce a ridurre l'ammontare complessivo del risarcimento del danno biologico ad euro 38.976,25;
 - trattandosi di obbligazione di valore, l'importo così determinato deve essere dapprima devalutato alla data dell'illecito (24.1.2014), in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e quindi rivalutato anno per anno, secondo lo stesso parametro, da detta data fino a quella di pubblicazione della sentenza (che segna la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria in debito di valuta: cfr. Cass., seconda sezione civile, sentenza n. 1256 del 2 febbraio 1995; Cass., terza sezione civile, sentenza n. 11616 del 26 ottobre 1992), con l'aggiunta degli interessi legali maturati e maturandi fino al saldo sul capitale via via rivalutato (cfr. Cass., terza sezione civile, sentenza n. 6321 del 16 maggio 2000; Cass., terza sezione civile, sentenza n. 9118 del 4 settembre 1990; Cass., terza sezione civile, sentenza n. 2770 del 14 maggio 1979). Si deve precisare, quanto al riconoscimento della rivalutazione monetaria pur in assenza di specifica domanda, che essa rappresenta una necessaria componente del risarcimento che "non configura il risarcimento di un maggiore e diverso danno, ma soltanto una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale). Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza per ciò solo incorrere in ultrapetizione" (così si è espressa la Cass., prima sezione civile, nella sentenza n. 18243 del 17 settembre 2015, nel solco dell'orientamento cui si aderisce);
- ritenuto quindi che:
- la domanda debba essere accolta nei limiti anzidetti;
 - le spese di lite, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014, debbano seguire il criterio di soccombenza e, in forza di tale criterio, essere compensate in misura pari alla metà tra Fedele e Giuseppe;
 - le spese di lite ripetibili riconosciute in favore del ricorrente debbano inoltre essere distratte in favore del procuratore costituito, avv. Giuseppe Tota, dichiaratosi antistatario, e il pagamento delle stesse debba essere posto a carico dello Stato, in quanto Giuseppe è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani del 19.10.2016;
 - le spese di CTU, compensate per la metà, debbano essere poste per la metà residua a carico di Giuseppe, con pagamento a carico dello Stato per la ragione anzidetta;

P.Q.M.

- dichiara improcedibile la domanda proposta nei confronti della Adriatica GPL s.r.l.;
- condanna Giuseppe a pagare a Fedele, a titolo di risarcimento della quota pari al 50% dei danni sofferti in conseguenza della deflagrazione avvenuta ad Andria il 24.1.2014, la somma di euro 38.976,25, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale via via maturato a far data dal 24.1.2014 e fino alla data della presente sentenza, ed oltre gli ulteriori interessi legali su tale somma complessiva fino al soddisfo;
- rigetta la domanda proposta da Fedele nei confronti di Eni s.p.a.;



- compensa per la metà tra Fedele e Giuseppe le spese di lite, e condanna Giuseppe a rifonderne a Fedele la metà restante, pari ad euro 233,29 per esborsi ed euro 3.627,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, avv. Giuseppe Tota, antistatario, ponendone il pagamento a carico dello Stato;
- condanna Fedele a rifondere a Eni s.p.a. le spese di lite, che si liquidano in euro 5.280,50 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, CPA e IVA, come per legge;
- compensa per la metà le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, e condanna Giuseppe a rifonderne a Fedele la metà restante, ponendone il pagamento a carico dello Stato.

Si comunichi.

Trani, 16 settembre 2020

Il giudice
Giulia Stano

